

277.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Atti di controllo e di indirizzo</b> .....	6669	(Emendamenti e subemendamenti) .....	6662
<b>Disegno di legge di conversione n. 3127</b>		(Ordini del giorno) .....	6665
(Articolo unico) .....	6655	<b>Missioni valedoli nella seduta antimeridiana del 14 novembre 1995</b> .....	6669
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	6655	<b>Proposte di legge (Annunzio)</b> .....	6669
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	6656		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1995, N. 383, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE TOSSICODIPENDENZE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309 (3127)**

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 18 settembre 1995, n. 383, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226, 8 settembre 1993, n. 347, 8 novembre 1993, n. 437, 7 gennaio 1994, n. 9, 8 marzo 1994, n. 165, 6 maggio 1994, n. 274, 15 luglio 1994, n. 446, 19 settembre 1994, n. 539, 18 novembre 1994, n. 633, 16 gennaio 1995, n. 19, 17 marzo 1995, n. 82, 19 maggio 1995, n. 181, e 13 luglio 1995, n. 288.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, al comma 3, le parole: « e le università » sono soppresse; le parole: « della alcooldipendenza » sono sostituite dalle seguenti: « dalla alcooldipendenza correlata »; e il terzo periodo è soppresso.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « tre anni »;

al comma 2, le parole: « nell'esercizio finanziario 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'esercizio finanziario 1996 ».

All'articolo 4, al comma 3, le parole: « 30 settembre 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 1995 ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore della tossicodipendenza con i seguenti compiti:

a) verifica delle modalità di realizzazione dei progetti finanziati a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, anche al fine di accertare il rispetto del diritto all'autodeterminazione dei soggetti destinatari degli interventi. La verifica può avvenire anche su richiesta della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

b) verifiche, su richiesta di altre amministrazioni dello Stato e delle regioni, relativamente ad interventi di competenza dell'amministrazione richiedente attinenti alle problematiche delle tossicodipendenze.

2. Il nucleo di cui al comma 1 è composto da cinque esperti, particolar-

mente competenti nel settore della tossicodipendenza e delle verifiche di efficienza e di efficacia. I membri del nucleo possono essere sostituiti ogni anno e comunque non possono far parte del nucleo per più di cinque anni.

3. Il nucleo inizia ad operare dalla nomina del terzo componente. I componenti possono compiere le verifiche richieste singolarmente o collegialmente. Le amministrazioni e gli enti, pubblici e privati, destinatari di finanziamenti, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione. È escluso per due anni da qualsiasi finanziamento l'amministrazione o l'ente che rifiuti la propria collaborazione o impedisca le verifiche.

4. I componenti del nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400; essi sono collocati in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri se appartenenti ad altre amministrazioni dello Stato.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 220 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 »;*

*al comma 2, le parole: « 31 ottobre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1993 »; e le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 »;*

*al comma 3, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 1996 »; e le parole: « o psicologo » sono soppresse;*

*al comma 4, il secondo periodo è soppresso;*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

*« 4-bis. Il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno tre anni e per 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è inquadrato nell'organico dei SERT, individuato ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, previo concorso riservato »;*

*il comma 5 è soppresso.*

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. Il « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga » di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli

affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e della alcooldipendenza, nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I medesimi soggetti, nonché gli enti di cui al comma 4, possono altresì chiedere il finanziamento di progetti volti ad attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del

danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi

di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

#### ARTICOLO 2.

1. Le somme stanziare per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziare per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto

del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo



2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre dell'anno 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti ».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

### ARTICOLO 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'e-

same della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la forma-

zione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del « Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975,

n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. In tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

#### ARTICOLO 5.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati: »;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: « Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso. »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità. »;

d) al comma 14 le parole: « 31 gennaio » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo ».

#### ARTICOLO 6.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: « Agli enti locali » fino a: « possono essere dati in uso » sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso ».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri ».

#### ARTICOLO 7.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il curriculum formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

## ARTICOLO 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

## ARTICOLO 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

## EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

## ART. 1.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti.*

1. 1.

Devetag.

*Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono indicati i criteri per la predisposizione, la gestione e la valutazione dei progetti per la riduzione del danno.*

1. 2. Vigevano, Strik Lievers, Calderisi, Taradash, Vito.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: finalizzati alla riduzione del danno.*

1. 3.

Devetag.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , progetti per i quali è destinato almeno il 20 per cento dei fondi di cui al comma 1, relativi agli*

stanziamenti di competenza degli esercizi finanziari 1996, 1997 e 1998.

1. 4. Strik Lievers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. I progetti finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

1. 9.

La Commissione.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 9.

*Sopprimere le parole: fatto salvo l'uso del metadone, secondo la vigente normativa.*

0. 1. 9. 1. Lodolo D'Oria, Sidoti, Dell'Uterro, Mazzocchi, Gasparri, Carrara, Ozza, Salvo, Olivieri, Caruso, Dell'Utri, Spagnoletti, Capitaneo, Bizzarri, Parenti, Tofani, Mariano, Del Prete, Tringali, Mario Caruso, Amoruso, Menia, La Grua, Napoli, Benedetti Valentini, Ardica, Marino Buccellato, Aloi, Urso, Storace, Landolfi, Martusciello, Pizzalis.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. I progetti ed i servizi sperimentali finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacoepia ufficiale, fatto salvo

l'uso del metadone secondo la vigente normativa.

1. 9 (Nuova formulazione).

La Commissione.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata istituzione, entro il 31 dicembre 1995, dell'albo regionale di cui all'articolo 116, comma 1, comporta la non ricevibilità delle richieste di contributi da parte degli enti di cui al presente comma aventi sede nella regione inadempiente, a partire dall'esercizio finanziario 1996 fino all'esercizio successivo a quello in cui la regione avrà istituito il suddetto albo regionale.*

1. 5. Strik Lievers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: un'ulteriore quota del con le seguenti: un'ulteriore quota non superiore al.*

1. 7.

La Commissione.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: un'ulteriore quota del con le seguenti: un'ulteriore quota non inferiore al.*

1. 6.

Nardini, Saia, Valpiana.

ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni, con le seguenti: due anni.*

2. 1. Vigevano, Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito.

SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 2. 2.

*Dopo le parole: può avvalersi inserire le seguenti: per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto.*

0. 2. 2. 1.

La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Dipartimento per gli affari sociali può avvalersi, di personale comandato proveniente dalle altre Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in misura non superiore alle dieci unità.

2. 2. Rinaldi, Tarantelli, Giacco, Caccavari, Tanzarella, Torre, Perinei, Cornacchione.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative agli esercizi finanziari 1993, 1994 e 1995, sono prorogate, rispettivamente, per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

2. 3. La Commissione.

#### ART. 3.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: di concerto con.*

3. 1. Nardini, Saia, Valpiana.

*Al comma 3, dopo le parole: sistema integrato di servizi, aggiungere le seguenti: , possibilmente integrati da apposite Agenzie comunali o intercomunali sulle tossicodipendenze.*

3. 2. Strik Lievers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

#### ART. 4-bis.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il nucleo operativo è tenuto a presentare al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione scritta sulle attività svolte nell'anno precedente. Tale documento viene allegato alla Relazione sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

4-bis. 1. Vigevano, Strik Lievers, Taradash, Calderisi, Vito.

#### ART. 7.

*Al comma 3, dopo le parole: personale medico, aggiungere le seguenti: o laureato in psicologia.*

7. 1. Saia, Nardini, Valpiana.

*Al comma 3, dopo le parole: personale medico, aggiungere le seguenti: o psicologo, ferme restando le rispettive competenze quali operatori del SERT.*

7. 2. Lia, Polenta, Taurino.

*Al comma 3, dopo le parole: personale medico, inserire le seguenti: o psicologo. a7Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le prestazioni sanitarie sono comunque erogate sotto la responsabilità del personale medico.*

7. 3. Beebe Tarantelli, Caccavari, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Lumia, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella, Torre.

*Sopprimere il comma 4-bis.*

7. 5. Strik Liervers, Vigevano, Taradash, Calderisi, Vito.

SUBEMENDAMENTO  
ALL'EMENDAMENTO 7. 4 DEL GOVERNO.

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole:* ovvero che abbia operato nel periodo 1990-1995 in regime di convenzione presso i SERT per almeno un triennio e per 24 ore settimanali.

0. 7. 4. 1. La Commissione.

*Sostituire il comma 4-bis, con il seguente:*

*4-bis.* I posti nell'organico dei SERT, istituiti dall'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1991, n. 25, sono attribuiti mediante concorso riservato a cui è ammesso il personale operante in regime di convenzione presso i SERT da almeno 3 anni e per un minimo di 24 ore settimanali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 4. Governo.

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

*4-ter.* Il personale che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risulta titolare di rapporto convenzionale nei servizi per le tossicodipendenze della UUSSLL, con meno di 24 ore settimanali resta confermato ad esaurimento con lo stesso rapporto di lavoro.

7. 6. Taurino, Rotundo, Lia.

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

*4-ter.* Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724,

7. 7. Governo.

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,  
rilevato che:

su tutto il territorio nazionale la vigente legislazione ha imposto alle regioni e alle unità sanitarie locali l'istituzione dei SERT;

la normativa, nel prevedere questo obbligo, ha fissato disposizioni sugli organici dei SERT, i quali variano in rapporto alla utenza dei predetti servizi ed alla presenza o meno di istituti di detenzione e pena nelle stesse USL;

l'organico previsto non può consentire l'apertura continuativa dei SERT sia nei giorni feriali e festivi sia nelle ore diurne e notturne; la conseguenza è che molti tossicodipendenti trovando i SERT chiusi ricorrono ad altre strutture sia pubbliche che private o nel peggiore dei casi agli spacciatori;

impegna il Governo

a predisporre in tempi brevi una nuova normativa che definisca gli organici minimi dei SERT allo scopo di assicurare la loro apertura in tutti i giorni dell'anno ed in ogni ora della giornata e tenendo conto altresì della riduzione del numero delle USL, attraverso un loro parziale accorpamento, che in quasi tutte le regioni italiane è stata attuata.

(9/3127/1)

Saia, Nardini, Valpiana.

La Camera,  
premessi che:

la configurazione di tutti i SERT regionali quali servizi ad altissima utenza

che scaturisce a seguito dell'accorpamento delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo n. 502 del 1992, superando in questo modo la quota di 300 unità, esige una diversa organizzazione dei servizi ai sensi della lettera a), tabella 1, allegata al decreto del ministro della sanità n. 444 del 1990;

la complessità e la « drammaticità » delle competenze e funzioni attribuite ai SERT dalla legislazione vigente pongono l'esigenza di una organizzazione dipartimentale che consenta una efficiente ed efficace gestione degli interventi e del budget finanziario assegnato;

gli atti della Conferenza nazionale di Palermo del 1993, convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, hanno sancito l'esigenza di un adeguato investimento nella prevenzione, riduzione del danno, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, specie nelle aree ad alto tasso di criminalità associata all'uso e

spaccio di droghe, superando l'attuale precarietà organizzativa in cui versano i SERT,

impegna il Governo

ad avviare tutte le iniziative necessarie affinché i SERT siano organizzati in dipartimenti all'interno delle unità sanitarie locali.

(9/3127/2)

Nardini, Saia, Valpiana.

La Camera,

impegna il Governo

in sede di emanazione dei criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 3 a stabilire che i progetti finalizzati alla riduzione del danno di cui al comma 3 dell'articolo 1 vadano intesi come azioni rivolte al raggiungimento di obiettivi parziali ma comunque finalizzate al totale recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza.

(9/3127/3)

Polenta.



**COMUNICAZIONI**

---



**Missioni valedoli nella seduta  
antimeridiana del 14 novembre 1995.**

Bernini, Bracco, Brugger, Buttiglione, Canesi, Cocci, de Biase Gaiotti, Gori, Grassi, Gubert, Galileo Guidi, Latronico, Leonardelli, Liotta, Manzini, Matranga, Micciché, Morselli, Occhetto, Olivo, Parisi, Polenta, Provera, Sanza, Saraceni, Segni, Sigona, Trapani.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 13 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

**PULCINI:** « Modifiche al testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, in materia di coordinamento degli atti normativi » (3388);

**PECORARO SCANIO:** « Istituzione del Museo e della Scuola del mandolino e della musica napoletana in Napoli e Sorrento » (3389);

**BELLEI TRENTI** ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione della spesa del Ministero della difesa » (3390);

**PECORARO SCANIO:** « Istituzione della "Lotteria del Festival internazionale del cinema di Sorrento" » (3391).

Saranno stampate e distribuite.

**Atti di controllo  
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stablineni Tipografici*  
*Carlo Colombo S.p.A.*

*Stampato su carta riciclata ecologica*

**ALA12-277**  
**Lire 1000**